

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 21/11/2013**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/35674-il-lavoro-fondamentale-per-la-repubblica>**

**Autore: Boscolo Anzoletti Matteo**

## **Il lavoro, fondamentale per la Repubblica**

**MATTEO BOSCOLO ANZOLETTI**  
e-mail: [matteoboscolo2012@yahoo.it](mailto:matteoboscolo2012@yahoo.it)

## **IL LAVORO, FONDAMENTALE PER LA REPUBBLICA**

E s'affretta e s'adopra  
di fornir l'opra anzi il chiarir dell'alba.  
GIACOMO LEOPARDI, da il "Sabato del Villaggio"

Il tempo presente è caratterizzato da una pluralità di proposte rivolte a modificare la materia del diritto del lavoro in un mondo in costante cambiamento. Vediamo, dunque, alcuni significativi e fondamentali aspetti della sua disciplina, alla luce della Costituzione italiana.

L'art. 1 della Costituzione afferma che *l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro*.

Il lavoro concretizza e rende effettiva la dignità e la libertà della persona, quale suo valore intrinseco, contribuendone in modo qualitativo e significativo<sup>1</sup>; e ciò, sia che si consideri la persona in quanto singola, sia nelle formazioni sociali nelle quali si svolge la sua personalità<sup>2</sup>. Si evince che il lavoro è veicolo di concretezza ed effettività dello Stato di diritto.

L'art. 1 della Costituzione afferma un principio ispiratore della tutela del lavoro, e non vuole determinare i modi e le forme di questa tutela; e l'art. 4 della Costituzione mette in risalto l'importanza sociale di questo diritto<sup>3</sup>.

Dato il carattere fondamentale del lavoro, la Repubblica ha il compito di promuoverne le condizioni di effettività, e ciò sia in presenza di un ciclo economico espansivo sia di uno recessivo.

L'art. 4, comma primo, della Costituzione afferma che *la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto*.

La disposizione dell' art. 4 della Costituzione trova il suo omologo costituzionale, tra le altre, nella Carta costituzionale del Belgio, secondo la quale "ognuno ha il diritto di condurre una vita conforme alla dignità umana.

*In particolare, questi diritti comprendono:*

*1° il diritto al lavoro e alla libera scelta di un'attività professionale, nel quadro di una politica generale dell'occupazione finalizzata, tra l'altro, a garantire i livelli occupazionali più stabili ed elevati possibile, il diritto a condizioni di lavoro e ad una remunerazione equi, nonché il diritto*

---

<sup>1</sup> Art. 3 della Costituzione.

<sup>2</sup> Art. 2 della Costituzione.

<sup>3</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 16/1980.

*d'informazione, di consultazione e di contrattazione collettiva*<sup>4</sup>. Essa trova, inoltre, un suo omologo nella Costituzione francese, secondo la quale *"il Popolo francese proclama solennemente la sua fedeltà ai diritti dell'uomo"*<sup>5</sup>, e in quella tedesca, la quale afferma che *"tutti i tedeschi hanno diritto il diritto di scegliere liberamente la professione, il luogo di lavoro e le sedi di preparazione e di perfezionamento professionale"*<sup>6</sup>.

L'art. 4, primo comma, della Costituzione, che *"riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto"*. Trattasi di un'affermazione sul piano costituzionale dell'importanza sociale del lavoro che, senza creare rapporti giuridici perfetti, costituisce un invito al legislatore a che sia favorito il massimo impiego delle attività libere nei rapporti economici<sup>7</sup>.

Un'importante applicazione dell'art. 4 consiste nella promozione dell'effettività del lavoro per coloro i quali si trovino in una situazione di *disabilità*. Per mezzo dell'inserimento nei luoghi di lavoro, momento fondamentale e imprescindibile di integrazione e maturazione della dignità, la persona trova effettive e reali situazioni di sviluppo e di partecipazione. Il che costituisce concretamente eguaglianza sostanziale<sup>8</sup>.

La Costituzione indica anche il metodo di selezione dei lavoratori, il quale inizia sin dalla loro formazione, ed è fondato *sulla capacità e sul merito*. Non bisogna con ciò ritenere che i Costituenti siano stati ingenui e tali da vivere su risibili nuvole, dove fantasticare mondi impossibili. In realtà, con competenza e risoluta personalità, essi erano ben consci che il loro mondo era ben diverso da quello che andavano delineando. E la Costituzione ha tuttora molto da insegnare anche su questo punto, poiché lo sviluppo di un popolo dipende anche dal reperimento di forze-lavoro cercate non in base al nepotismo, ma alla qualità dei lavoratori.

Il diritto al lavoro presuppone la convinzione che l'equilibrio nel mercato del lavoro non si possa attendere dallo spontaneo giuoco dei fattori che operano a determinarlo, poiché questi possono in determinate circostanze porsi essi stessi come causa di disoccupazione, e poiché in ogni caso l'esperienza mostra come la riequilibrata successiva alla crisi si effettui lentamente, lasciando per lunghi periodi di tempo vaste masse di cittadini privi di lavoro. L'intervento dello Stato, postulato dal riconoscimento del diritto stesso, non sarebbe pertinente allo scopo se esso tendesse a dare un lavoro quale che sia. Infatti solo un lavoro economicamente produttivo e suscettibile di generare altro lavoro, e quindi di conferire all'occupazione carattere di stabilità, entra fra gli elementi costitutivi del diritto al lavoro. Ciò equivale a dire che l'intervento dello Stato non può essere temporaneo, occasionale, improvvisato, ma deve formare il contenuto di una vera e propria politica dell'occupazione, di una predisposizione di mezzi di azione da inserire come parte costitutiva nella politica generale e con essa armonizzata.

---

<sup>4</sup> Art. 23 della Costituzione belga.

<sup>5</sup> Preambolo della Costituzione francese.

<sup>6</sup> Art. 12 della Costituzione tedesca.

<sup>7</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 3/1957.

<sup>8</sup> Ex multis, Corte costituzionale, sentenza n. 80/2010.

In questo modo i piani e i programmi<sup>9</sup> previsti dall'art. 41 della Costituzione sono indirizzati e coordinati a fini sociali, e sono funzionali a creare lavoro. Per loro mezzo si perviene a tale obiettivo quando inquadra la politica dell'occupazione in una veduta d'insieme del fenomeno economico<sup>10</sup>. Il compito di predisporre e presentare i piani e i programmi è di pertinenza dello Stato, il quale in uno sguardo d'insieme, ha i mezzi per valorizzare le varie parti del territorio della Repubblica. Ciò perché ad esso fa carico la preparazione degli atti che impegnano la politica generale del Paese e, altresì, perché esso solo dispone del maggiore e più organico complesso dei mezzi di indagine e dei mezzi necessari per procedervi.

E' peraltro di tutta evidenza che, a maggior ragione a seguito della revisione del Titolo V della Costituzione avvenuta nel 2001, tale azione non può essere svolta dallo Stato a prescindere da un rapporto costante con gli enti locali e le Regioni.

Le Regioni promuovono le condizioni di effettività del lavoro, attraverso un'attività di programmazione pluriennale per la formazione, l'istruzione e l'orientamento al lavoro. Svolgono un'attività di concertazione tra le parti sociali con funzioni di proposta e valutazione sulle linee programmatiche afferenti il lavoro. Compiono un'attività costante di monitoraggio funzionale a percepire il livello adeguato della promozione del lavoro. Promuovono la realizzazione e il funzionamento di osservatori sul mercato del lavoro, idonei alla definizione del fabbisogno formativo e delle politiche regionali di formazione. Tale azione è svolta parametrando l'attività della singola Regione, tenute conto le peculiari e differenti caratteristiche economico-produttive, demografiche, territoriali e strutturali, che la contraddistinguono, in applicazione del principio di differenziazione.

L'attività di programmazione per la promozione del lavoro da parte delle Regioni non prescinde da un costante rapporto con gli enti locali, in attuazione dei principi di autonomia e decentramento amministrativo. E, in particolare, con le Città metropolitane<sup>11</sup>, che potranno fungere da motore economico nell'esplicitazione della capacità economica che è loro consustanziale, e che hanno sviluppato nel corso del tempo.

Non si può intendere, tuttavia, il lavoro come diretto da soggetti pubblici. Ciò si desume dall'art. 42 della Costituzione, a tenore del quale la proprietà è accessibile a tutti, lungi dunque da una considerazione accentrata del lavoro e dell'economia; dall'aiuto alla piccola e media proprietà terriera, di cui all'art. 44; dall'ipotesi tassativamente limitata dell'esercizio di un'attività monopolistica, di cui all'art. 43; dalle norme dell'art. 47, che favorisce con la formazione del risparmio l'accesso alla proprietà diretta coltivatrice ed al diretto investimento azionario nei complessi produttivi; dalla facoltà di procedere ad espropriazione,

<sup>9</sup> Il piano si differenzia dal semplice programma in quanto, in primo luogo, si rivolge in modo comprensivo di tutti i momenti del ciclo economico, sia che il piano si estenda alla complessiva attività economica del Paese, sia che si limiti a qualche grande settore della medesima, inclusi quelli rivolti all'intermediazione fra la produzione e il consumo. Ciò per evitare quegli squilibri tra prezzi all'ingrosso e prezzi al consumo che potrebbero rendere vani gli interventi rivolti a ridurre i costi e incrementare i consumi. In secondo luogo, la natura delle restrizioni imposte ai privati possono anche consistere nell'imposizione di obblighi positivi di fare, condizionando l'adempimento a determinati vantaggi o sanzioni.

<sup>10</sup> C. MORTATI, *Problemi di diritto pubblico nell'attuale esperienza costituzionale repubblicana*, Raccolta di scritti – III, Milano 1972, p. 152-161.

<sup>11</sup> In vigore nelle Regioni a statuto ordinario dal 1° gennaio 2014.

ex art. 42 soltanto ed esclusivamente per motivi di interesse generale. Si evince in questo modo che i Costituenti hanno inteso il lavoro annoverato all'interno di un'attività economica caratterizzata dalla libera intrapresa e dalla concorrenza, capisaldi imprescindibili dell'economia contemporanea<sup>12</sup>.

Pertanto, il lavoro è, in linea generalissima, ogni attività umana concorrente in qualsiasi modo alla produzione di utilità, anche soltanto ideale o prevedibile.

In primo luogo, il diritto al lavoro comporta la libertà di scegliere, tra le varie opzioni, un'attività lavorativa. Oltre alla libertà di scelta, tale diritto comporta ulteriori e connaturati contenuti. Esso significa concreta possibilità di svolgere il lavoro e, perciò, tutela dell'accesso al lavoro, del mantenimento e del buon esercizio del lavoro.

Con riferimento all'accesso al lavoro, il primo comma dell'art. 4 della Costituzione costituisce sollecitazione per il legislatore a promuovere il massimo impiego<sup>13</sup>. Sul buon esercizio dell'attività lavorativa, il riferimento è all'art. 97, comma primo, della Costituzione per i dipendenti presso la pubblica amministrazione.

Nella storia significativo risulta il miglioramento delle condizioni di vita attraverso il lavoro, che si manifesta già in tempi risalenti. E ciò si evince sin dall'antichità in modo particolare nella *Tabula alimentaria di Veleia*, di epoca romana, che si trova nel Museo archeologico nazionale di Parma. La tabula riporta i possessi fondiari con zone coltivate e incolte silvicole o pascolative, di preesistente impianto e di tradizione ligure, oltre a strutture abitative e produttive e fornaci o fabbriche per la produzione di argilla<sup>14</sup>. Gli *alimenta*, o quota di sostentamento per un minore<sup>15</sup>, nacquero al duplice fine di ripopolare le campagne e di rilanciare le attività agricole, ed erano finanziati per mezzo del *fiscus* (la cassa privata di Traiano, il *princeps*), e non dell'*aerarium* statale. Non si doveva comunque prevedere la restituzione delle somme ricevute da parte dei proprietari (di cui era creditore l'imperatore), salvo il caso di insolvenza degli interessi. Conseguenza prevedibile era un allargamento della partecipazione maschile. Traiano cercava così una ricostruzione economico-finanziaria anche attraverso elementi di carattere alimentare<sup>16</sup>.

Relativamente alla tutela del lavoro, la Corte costituzionale ha soffermato ha propria attenzione sulla necessità fondamentale che la retribuzione, proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, sia anche proporzionata alla situazione familiare del lavoratore<sup>17</sup>, e sul carattere del trattamento di quiescenza e delle relative garanzie<sup>18</sup>. La L. n. 903/1977 ha inoltre vietato ogni discriminazione lavorativa di genere<sup>19</sup>.

---

<sup>12</sup> C. MORTATI, *Problemi di diritto pubblico nell'attuale esperienza costituzionale repubblicana*, cit. p. 168-178.

<sup>13</sup> Corte costituzionale, sentenze n. 45 e 61/1965.

<sup>14</sup> N. CRINITI, *La tabula alimentaria di Veleia*, Parma 1991, p. 228-230.

<sup>15</sup> N. CRINITI, *La tabula alimentaria di Veleia*, cit. p. 262.

<sup>16</sup> N. CRINITI, *La tabula alimentaria di Veleia*, cit. p. 263.

<sup>17</sup> Corte costituzionale, sentenze n. 30/1960, 41/1962 e 74/1966.

<sup>18</sup> Corte costituzionale, sentenze n. 3/1966, 78/1967, 151 e 275/1976.

<sup>19</sup> C. LAVAGNA, *Istituzioni di diritto pubblico*, Torino 1979, p. 494 e ss.

Di grande importanza è quindi l'art. 35 della Costituzione, il cui primo comma afferma che *"la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni"*.

Sin dal primo decennio successivo alla promulgazione della Costituzione sono stati avanzati disegni di legge volti a evitare che il licenziamento avvenisse in spregio al principio di egualanza nell'esercizio del diritto del lavoro. Ciò in quanto sin dagli albori della Repubblica è stato chiaro il forte e strutturale rapporto che intercorre tra il principio e il diritto ora riferiti. Al riguardo, sono state avanzate proposte per attuare sin dai primi anni successivi alla sua promulgazione la tutela dei lavoratori di cui all'art. 35 della Costituzione<sup>20</sup>.

La tutela del lavoro consiste, in primo luogo, in una dimensione *qualitativa*. Alla luce di ciò, essa significa valorizzazione e crescita del lavoratore attraverso una formazione costante. In secondo luogo, la tutela implica un aspetto *quantitativo* avente *come* parametro una *retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa*<sup>21</sup>. Ciò in quanto le condizioni di lavoro nelle quali si trova ad agire il lavoratore e la conseguente retribuzione devono essere tali da non deprimere la sua persona ma, al contrario, devono valorizzarne la dignità e la libertà, sia che lo si consideri in quanto individuo, sia che lo si consideri quale componente del consorzio sociale di cui è parte. Libertà e dignità che vengono ribadite dall'art. 4 della Costituzione, e dall'art. 41 che vieta all'iniziativa privata di recare danno alla libertà<sup>22</sup>.

La tutela riguarda il lavoro sin dalla fase della trattativa per la stipulazione del contratto di lavoro, e comprende i vari momenti attraverso i quali si svolge il lavoro. Comprende, pertanto, la condizione delle donne, nel ruolo che, come lavoratrici, esse svolgono in quanto madri e coniugi all'interno del nucleo familiare; riguarda, altresì, il lavoro minorile. La tutela pertiene, inoltre, il diritto dei lavoratori ad assicurare mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria.

Tale articolo fondamentale trova una sua fondamentale applicazione con riferimento alla relazione intercorrente tra lavoro e famiglia. Infatti la Costituzione, "oltre a riconoscere i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio" (art. 29), prevede che la Repubblica agevoli "con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi" e protegga "la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo" (art. 31); *disponendo, altresì che "le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della essenziale funzione familiare (della donna) e assicurare alla madre del bambino una speciale adeguata protezione"* (art. 37)<sup>23</sup>. Da ciò trova una significativa applicazione il principio solidaristico<sup>24</sup>, che è uno dei fondamenti della

---

<sup>20</sup> AA.VV., *L'attuazione della Costituzione*, Milano 1958, p. 95 e ss.

<sup>21</sup> Art. 36 della Costituzione.

<sup>22</sup> C. MORTATI, *Problemi di diritto pubblico nell'attuale esperienza costituzionale repubblicana*, cit. p. 193-194.

<sup>23</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 329/1990.

<sup>24</sup> Articolo 2 della Costituzione.

Costituzione repubblicana. Significativa esemplificazione, al riguardo, è la materia dei congedi obbligatori post partum<sup>25</sup>.

Nel suo legame con il diritto alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela del lavoro si esplicita per mezzo di soluzioni rivolte all'incolumità dei lavoratori e all'ideazione di accorgimenti rivolte alla prevenzione. Tale attività si estende sino alla prevenzione di condotte ostative e negative allo sviluppo della persona nei luoghi di lavoro e, tra esse, del mobbing.

L'elemento quantitativo e qualitativo cooperano alla funzione economico-sociale del lavoro, il quale non ha una mera dimensione soggettivistica, ma contribuisce allo sviluppo della società, a maggior ragione in un mondo globalizzato quale quello nel quale ci troviamo. Al riguardo, con riferimento al lavoro privato, meritevoli di particolare pregio emergono alcune sentenze della Corte costituzionale<sup>26</sup>, relative alla figura giuridica dell'apprendistato, recentemente ideato con la decisione 2241/2004/CE del 15 dicembre 2004 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea, relativo alla cooperazione europea in materia di formazione al lavoro, quale ribadita dal Consiglio dell'Unione europea e dai rappresentanti dei Governi e degli Stati nella Conclusione 24 gennaio 2009 n. 2009/C18/04. Relativamente al lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, è stata ribadita la centralità del pubblico concorso per l'accesso al lavoro quale criterio di selezione del personale<sup>27</sup>.

La differenza tra il contratto e il rapporto di lavoro risiede nel fatto che mentre nel primo caso vi è un rapporto di tendenziale parità tra le parti, nel secondo caso lo stipendio (altrimenti definito salario o reddito) del lavoratore è la fonte unica o prevalente del suo sostentamento. Ciò pone il lavoratore in una situazione di inferiorità nei confronti del datore di lavoro. Il che rende necessaria la tutela del lavoratore per ristabilire una situazione di egualianza oggi come in passato. La quale non produce effetti soltanto nella fase genetica, ma anche nello svolgimento del lavoro, onde evitare un potere disciplinare che all'inizio era tendenzialmente illimitato.

Dopo il Libro Verde sulla modernizzazione del diritto del lavoro (Commissione europea, 2006), che ha enucleato i contenuti della flex-security, e il Libro Bianco sul mercato del lavoro (2001), la Legge delega n. 30/2003 tende a spingere sulla flessibilizzazione del lavoro, sino a pervenire, con il collegato lavoro, ad un alto impatto riformatore per il sistema, che conduce ad una marcata individualizzazione del rapporto di lavoro<sup>28</sup>, fino a giungere alla riforma del 2012.

Nelle sentenze n. 49/2000, 45/2005, 370/2003 e 16/2004, la Corte costituzionale ha affermato che le leggi attraverso le quali si realizza la tutela del lavoro possono essere modificate o sostituite dal legislatore con altra disciplina, ma non possono essere puramente e semplicemente abrogate, così da abrogare la tutela precedente dei diritti sanciti, pena la

---

<sup>25</sup> Corte costituzionale, sentenze n. 270/1999, 332/1988 e 1/1987.

<sup>26</sup> Corte costituzionale, sentenze n. 50/2005, 418/2006 e 176/2010.

<sup>27</sup> Corte costituzionale, sentenze n. 205/2004, 34/2004 e 1/1999.

<sup>28</sup> F. CARINCI- R. DE LUCA- TAMAJO- P. TOSI- T. TREU, *Diritto del lavoro. 2 Il rapporto di lavoro subordinato*, Torino 2011, p.

violazione diretta di quel medesimo preceitto costituzionale della cui attuazione costituiscono strumento<sup>29</sup>.

L'eccessiva flessibilizzazione conduce alla precarizzazione dei rapporti.

Su quale sia il tipo di contratto di lavoro da privilegiare ha avuto modo di pronunciarsi di recente l'ILO, l'Agenzia dell'ONU che si occupa di lavoro. Secondo l'ILO, "L'occupazione precaria (contratti volontari a tempo determinato o part-time) si è diffusa largamente. A partire dal 2007, il numero dei lavoratori precari è aumentato di 5,7 punti percentuali ed ha raggiunto il 32% degli occupati nel 2012. Siccome l'occupazione precaria è in continuo aumento, sarebbero necessari maggiori sforzi per incentivare la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti di lavoro fisso."<sup>30</sup>

Secondo una concezione di poco risalente all'approvazione della revisione del Titolo V della Costituzione, la competenza concorrente delle Regioni sarebbe, tuttavia, veicolo di frammentarietà ex ante, poiché fa venir meno il criterio omogeneo in una materia tanto delicata che, a seguito della riforma del 2001, può essere disciplinata in modo differente da ogni singola Regione.

Frammentarietà che da il destro a disparità di trattamento in medesime situazioni lavorative, svolte in differenti luoghi del territorio nazionale. La quale rappresenta il venir meno dell'eguaglianza sostanziale nella garanzia della necessaria tutela del lavoro. E anticipa, sotto il profilo della tutela, la frammentarietà in alcuni importanti momenti che lo costituiscono.

A seguito della revisione del Titolo V e della Costituzione, avvenuta con Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, vi è un riparto di competenze in materia legislativa tra lo Stato e le Regioni. *Competono infatti allo Stato, in quanto materie di legislazione esclusiva*, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale<sup>31</sup>, così come la determinazione delle più pregnanti norme in materia economica, ivi compresa la concorrenza<sup>32</sup>. Restano invece assorbite nella competenza dello Stato le materie del contratto<sup>33</sup> e del rapporto di lavoro<sup>34</sup>. Anche la materia previdenziale rientra nella competenza legislativa dello Stato<sup>35</sup>.

Nel quadro dell'architettura costituzionale, rientrano nella *competenza concorrente delle Regioni* la tutela e sicurezza del lavoro<sup>36</sup>, la disciplina del mercato del lavoro, dei servizi ispettivi, e la disciplina del collocamento e dei servizi per l'impiego<sup>37</sup>. Le Regioni assumono,

---

<sup>29</sup> A. CERRI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Milano 2009, p. 372-373.

<sup>30</sup> ILO, Rapporto sul mondo del lavoro 2013: Scenario Italia.

<sup>31</sup> Art. 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione.

<sup>32</sup> Art. 117, comma secondo, lettera e) della Costituzione. Sul punto, Corte costituzionale, sentenza n. 52/2012.

<sup>33</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 221/2012.

<sup>34</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 359/2003, 50/2005 e 234/2005.

<sup>35</sup> Art. 117, comma secondo, lettera o).

<sup>36</sup> Art. 117, comma terzo, della Costituzione.

<sup>37</sup> Corte costituzionale, sentenza n., 384/2005 e 14/2004.

altresì, compiti di formazione, istruzione e orientamento al lavoro. Per tali scopi adottano e finanziano piani specifici.

E' posto alla potestà legislativa regionale il limite cosiddetto del diritto privato, fondato sull'esigenza, connessa al principio costituzionale di egualianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati<sup>38</sup>.

Nel dubbio circa il riferimento alla competenza esclusiva o concorrente, la sentenza della Corte costituzionale n. 50/2005 indica quale criterio discrezivo il ricorso al *principio di leale collaborazione* e al *principio di prevalenza* i quali, in assenza di criteri espressamente rinvenibili nella Costituzione, permettono di individuare in modo adeguato la competenza.

A maggior ragione in un mondo in costante e continuo cambiamento come l'attuale, la promozione e la tutela del lavoro costituiscono pertanto per la persona in modo effettivo, fondamentale e imprescindibile la promozione e la tutela della sua dignità e della sua libertà.

Matteo Boscolo Anzoletti

---

<sup>38</sup> Corte costituzionale, sentenze n. 50/2005, 282/2004, 352/2001 e 382/1998.